

CXXIII.

1^a TORNATA DI SABATO 20 DICEMBRE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge (Approvazione):

Istituto di credito agrario per il Lazio. Pag.	4841
Personale di segreteria del Consiglio di Stato	4842
Sussidio al comune di Scansano	4848-A
Estensione agli arbitri stranieri di un tribunale arbitrale ecc.	4848-B
Concessione di franchigie postali e doganali agli Uffici d'informazioni ecc.	4848-B
Costruzione di un edificio per la Clinica psichiatrica nella Regia Università di Pavia	4848-B
Liceo-Ginnasio di Molfetta (Discussione) . .	4842
LUCCHINI LUIGI	4843
MALVEZZI	4842
NASI (ministro)	4842-44
PANSINI (relatore)	4842-43
Ampliamento della città di Genova (Discussione)	4845
FASCE (della Commissione)	4845-46
NICCOLINI (sotto-segretario di Stato). . . .	4845

La seduta comincia alle ore 10,5.

Discussione del disegno di legge: Fondazione in Roma di un istituto di credito agrario per il Lazio.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fondazione in Roma di un istituto di credito agrario per il Lazio.

Questo disegno di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario legge: (V. Stampato 260-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sarà costituito in Roma un Istituto con la denominazione di *Credito agrario per il Lazio*, con un capitale di lire 1,000,000.

Concorreranno a formare questo capitale la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde con lire 300,000, la Cassa di risparmio di Roma con lire 200,000, e la Banca d'Italia con lire 500,000.

Il detto capitale di fondazione potrà essere successivamente aumentato col concorso di altri enti.

(È approvato).

Art. 2.

La Banca d'Italia è autorizzata a fornire la detta quota di partecipazione di lire 500,000, prelevandola, a titolo d'impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile.

Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la porzione della massa di rispetto della Banca assegnata al detto scopo.

La porzione medesima rimarrà così impegnata in sino a che duri la concessione della facoltà d'emissione dei biglietti nei termini previsti dall'articolo 1° del citato testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

(È approvato).

Art. 3.

La Banca d'Italia parteciperà agli utili del Credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'articolo 1°. Eguale partecipazione non avranno nè la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, nè la Cassa di risparmio di Roma, e gli utili corrispondenti al concorso fornito dalle due Casse saranno devoluti alla massa di rispetto del nuovo Istituto.

(È approvato).

Art. 4.

L'Istituto *Credito agrario per il Lazio* farà operazioni di credito agrario con Consorzi ed Istituti legalmente costituiti i quali risiedano ed operino nella provincia di Roma.

(È approvato).

Art. 5.

Alle operazioni prevedute nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo 1° e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, numero 4276 (serie 3ª), sull'ordinamento del *Credito agrario*.

(È approvato).

Art. 6.

I componenti l'amministrazione dell'Istituto *Credito agrario per il Lazio*, saranno nominati dagli Istituti fondatori nel numero a ciascuno di essi assegnato dallo Statuto.

Il presidente sarà nominato con Decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, fra i componenti il Consiglio d'amministrazione.

(È approvato).

Art. 7.

L'azione e le operazioni dell'Istituto *Credito agrario per il Lazio* saranno regolate da uno Statuto preparato dagli Istituti di cui all'articolo 1° e approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Nel Decreto Reale di approvazione dello Statuto saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'Istituto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dei ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

Anche questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale di segreteria del Consiglio di Stato, è stabilito come appresso:

GRADO	Numero	Stipendio		Ammontare della spesa	
		Individuale	com-plexivo		
Segretari	4	4,000	16,000	16,000	
Sotto-segretari	7	3,500	24,500	24,500	
Applicati {	1ª	6	3,000	18,000	49,500
	2ª	7	2,500	17,500	
	3ª	7	2,000	14,000	

Presidente. La discussione è aperta sopra questo articolo unico. (*Pausa*).

Nessuno essendosi iscritto nè chiedendo di parlare, questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge « Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: (Vedi documento n. 201-A).

Pansini, relatore. Prego l'onorevole presidente di volere aprire la discussione intorno al disegno di legge ministeriale, e di considerare come non avvenuta la modificazione apportatavi dalla Giunta parlamentare.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Precisamente; perchè fu in seguito ad un errore materiale verificatosi che la Commissione emendò l'articolo.

Presidente. Allora s'intende soppressa la variazione proposta dalla Commissione.

Pansini, relatore. Perfettamente.

Presidente. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge, e ha facoltà di parlare l'onorevole Malvezzi.

Malvezzi. Onorevoli colleghi, lungi da me il pensiero di fare opposizione a questo disegno di legge giacchè esso risponde ad un concetto nobilissimo, come è detto nella relazione che lo precede, della città di Molfetta: quello cioè di giovare allo sviluppo ed all'incremento degli studi. Ma io desidero di fare una brevissima considerazione d'indole generale.

Questi progetti di regificazione, come con parola non di Crusca ci sono proposti, lasciano l'animo alquanto perplessi, perchè si teme da molti che manchi la parità di trattamento per molte città italiane. Più spesso l'animo resta dubbioso a proposito di queste conversioni in governativi di Ginnasi provinciali o comunali, soprattutto in quei luoghi dove probabilmente sarebbe meglio aiutare le scuole tecniche o le scuole professionali; aggiungendo poi che alcune città saranno incitate, eccitate da questi disegni di legge abbastanza frequenti, a proporre la conversione in governativi dei propri Ginnasi e Licei, e ad incontrare spese che forse non sono le più opportune per i bilanci comunali. Onde è che occorrerebbe, e molti lo pensano, che il ministro Nasi, il quale presiede ormai da due anni con fortuna al dicastero della pubblica istruzione (lungo tempo rispetto alla media di vita ministeriale nel nostro regime parlamentare) affrontasse finalmente questo problema della istruzione secondaria e presentasse in proposito opportuni provvedimenti di legge. Oggi io sarei grandemente indiscreto se osassi addentrarmi in argomento così vasto. L'ora non lo consente, nè l'ordine del giorno me lo permetterebbe; ma questa esortazione vivissima che io rivolgo al ministro Nasi io credo abbia consenzienti molti deputati. Tante volte negli uffici, in quelle discussioni più familiari, si è notata la frequenza con cui parcellarmente, per dir così, si va risolvendo la questione dell'istruzione secondaria, quà e là, senza un concetto direttivo ed organico.

E cesso senz'altro per non abusare della pazienza della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Il collega Malvezzi mi ha prevenuto, perchè io non desiderava che di esprimere un pensiero molto simile a quello che egli ha ora svolto.

Or fa un anno ebbi occasione d'intrattenermi di altri ginnasi-licei che si istituivano o si facevano governativi, precisamente come nel caso presente. Io non aveva allora, come non ho adesso, alcuna speranza di influire sul voto della Camera intorno a questo disegno di legge; e non occorre dire che non mi anima alcuna avversione particolare al progetto che ora si discute per il ginnasio-liceo di Molfetta. So bene che si tratta di un centro di popolazione importante, di circa trentottomila abitanti...

Pansini, relatore. Quarantaduemila!

Lucchini Luigi. ... quarantaduemila abitanti, dunque, secondo l'ultimo censimento; di una città cui affluiscono ricchi prodotti, che ha un commercio attivo, ed anche parecchie industrie. Ma appunto per questo deploro che, in luogo di dar vita a scuole tecniche, industriali e professionali che incoraggierebbero e darebbero efficace assistenza all'incremento di queste industrie e di questi commerci, si venga a chiederci la conversione di un liceo-ginnasio, la sola scuola secondaria legalmente riconosciuta, che, per quanto so, esista in quella città e che non credo sia a tal uopo la più adatta.

Ora, come ha detto il collega Malvezzi, non è certo questo il momento per sollevare una questione tanto grave e tanto importante, qual'è quella di una migliore sistemazione e riorganizzazione delle scuole secondarie nel nostro paese; ma ho creduto opportuno che più di una voce sorgesse in questa Camera a fare atto di protesta contro questo sistema di venire così alla spicciolata moltiplicando tali istituti dell'istruzione classica così poco provvidi e confacenti alle condizioni presenti d'Italia, e che non hanno per risultato se non di aumentare ognor più la folla di professionisti e di aspiranti a professioni che non conferiscono certamente al maggiore benessere e alla prosperità della patria.

Io deploro che il Governo secondi queste domande, ed esprimo tutto il mio rammarico che vi siano popolazioni tanto cieche da non comprendere quanto ciò sia contrario al loro tornaconto ed al loro avvenire. E non ho altro da dire. (*Commenti*).

Pansini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pansini, relatore. Io credo che la Camera non possa seguire gli onorevoli Malvezzi e Lucchini nelle loro affermazioni, perchè esse sono assolutamente destituite di fondamento. Sono destituite di fondamento, perchè si riferiscono (e rispondo all'onorevole Lucchini) ad una città che ebbe coltura classica fino da quando i buoni studi furono in onore nelle città del Mezzogiorno. Ebbe da prima un Seminario che ai tempi suoi fu glorioso.

Cangiati i tempi, la vita moderna impose nuovi obblighi: ed allora sorse dall'iniziativa del Comune un Liceo-Ginnasio (che consiglio il mio amico Lucchini di andare a vedere) che risponde a tutte le esigenze per una completa ed esemplare sede di studi secondari, tanto può essere preso come modello di regolarità e di perfezione quell'edificio scolastico.

Rispondo ancora all'onorevole Lucchini dicendo che a Molfetta già abbiamo le scuole tecniche. Molfetta, che è una città industriale e laboratrice, ha anche scuole di arti e mestieri. In tal modo tutti gli argomenti che l'onorevole Lucchini ha portato in appoggio della sua tesi contro la legge, non hanno fondamento nel fatto.

Ripeto anche una volta che Molfetta da antico tempo fu sede di studi classici e non chiede un nuovo Liceo: così manca ogni ragione all'onorevole Lucchini oggi di portare la sua parola per combattere tutte le conversioni in governativi di Ginnasi-Licei pareggiati.

Rispondo all'onorevole Malvezzi (e lo sa anche il presidente della Commissione, l'onorevole De Cesare, che è qui presente) che egli non sa le condizioni vere del progetto in esame. Nessuna spesa può dirsi si domandi al Governo e noi lo abbiamo dimostrato con la media delle esazioni fatte per tasse scolastiche: senza contare che tale conversione risponde ad un antico bisogno del paese.

Ora il disegno di legge provvede e soddisfa a questi bisogni, e toglie una ragione di dissidio nel paese, perchè i preti vogliono che risorga il vecchio Seminario, mentre invece la gran maggioranza di quella patriottica, industriale e colta città aspetta l'approvazione del presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Quando venne presentato innanzi alla Camera questo disegno di legge, si moltiplicarono le istanze fatte al ministro, per convertire in governativi parecchi istituti scolastici, ed anche per istituire nuove scuole, in alcune città che ne hanno bisogno; ma quella che pareva una ingiustizia ed una parzialità del Governo, invece era un atto di buona amministrazione, per le ragioni già dette dal relatore.

Il Governo, nel convertire questo liceo-ginnasio in governativo non spende niente, e questa è la ragione per la quale non io solo, che sono certamente desideroso di vedere crescere il numero degli istituti scolastici e gli strumenti della pubblica istruzione, ma anche il ministro del tesoro condiscese alla richiesta di Molfetta. Le ragioni che furono accennate nella relazione possono dunque lasciar tranquilli i rappresentanti delle altre città.

Io ricordo con piacere i voti di Bologna, di Napoli, di Torino, di Perugia e di minori città, che desiderano che le loro scuole comunali sieno convertite in governative, e che hanno molte buone ragioni perchè ciò avvenga; ed io non dimentico certamente la parte che tocca a me, perchè questi voti sieno soddisfatti. Ma vi sono ragioni di finanza, per le quali non può da me essere detta l'ultima parola.

Rimane una questione di ordine didattico. Dice l'onorevole Malvezzi, e soggiunge l'onorevole Lucchini, che è improvvido il divestimento dei Comuni e più improvvido lo aiuto del Governo per creare nuove scuole classiche.

Intendiamoci anche su questo punto. Non discuto la questione, che è troppo grossa, e quindi non ha sede opportuna in questo momento. Però, se si volessero creare nuovi istituti più rispondenti ai bisogni locali, io domanderei agli onorevoli Lucchini e Malvezzi quali istituti potrebbero essere costituiti allo stato della nostra legislazione.

Invece di un ginnasio volete una scuola tecnica, o un Istituto tecnico? Perchè noi non possiamo inventare dei tipi scolastici diversi da quelli che la legge ammette. Ora disgraziatamente i tipi scolastici esistenti non corrispondono più completamente alle varie esigenze locali della cultura.

Così essendo, la questione si mette nei termini in cui l'ha posta l'onorevole Malvezzi: invece di accrescere gli istituti antichi, fondiamone dei nuovi. Ma per far ciò occorre una legge. L'onorevole Malvezzi mi ha invitato a presentarla, ed ha detto alla Camera che io con fortuna dirigo le cose della pubblica istruzione da due anni. Ringrazio l'onorevole Malvezzi, ma la fortuna principale sarebbe quella di poter presentare alla Camera dei disegni di riforma e farli accettare. Ora questo non dipende da me.

Presentare progetti di riforma significa spesso risolvere problemi di finanza. Spero che questa questione si potrà presto affrontare ed anche risolvere, se i deputati tutti, come l'onorevole Malvezzi, aiuteranno il ministro della pubblica istruzione. La riforma è necessaria ed io ho fatto tutti gli studi occorrenti; i disegni di legge sono pronti ed io mi lusingo di poterli presentare più o meno presto alla Camera.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli

articoli, mettendo in votazione quelli del progetto ministeriale e considerando come soppresso quello della Commissione:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a con-

vertire in governativo, dal 1° ottobre 1902, il liceo ginnasio comunale di Molfetta, riscuotendo dal comune di Molfetta il contributo annuo segnato nell'annessa tabella A.

Do lettura della tabella A:

Tabella A.

Contributo annuo del comune di Molfetta — Somma da iscriversi nel bilancio dell'entrata	AMMONTARE DELLA SPESA		Somma complessiva da iscrivere nel bilancio della spesa
	Per il personale dei Regi Licei e Ginnasi	Per l'insegnamento della ginnastica	
16,000	37,150	1,000	38,150

(È approvato l'articolo con l'unita tabella).

Art. 2.

La spesa a carico dell'Erario, quale risulta dalla tabella stessa, verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, ripartendola per lire 37,150 sul capitolo 59: *RR. Ginnasi e Licei - Personale*, e lire 1000 su quello n. 110 - *Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale*.

(È approvato).

Art. 3.

La conversione autorizzata dalla presente legge verrà effettuata soltanto quando il comune di Molfetta avrà assicurato all'Erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell'annessa tabella A, mediante delegazione sul suo esattore delle imposte.

(È approvato).

Si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, con facoltà d'imporre tributi. »

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro, con facoltà d'imporre tributi.

Onorevole Fasce, rappresenta Lei il relatore?

Fasce, della Commissione. Sissignore, per incarico dello stesso onorevole Maresca.

Presidente. La Commissione intende che la discussione si apra sul progetto del Ministero o su quello della Commissione stessa?

Fasce, della Commissione. Sul progetto della Commissione.

Presidente. Il Governo consente?

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Consente.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 195-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvato il piano di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, compilato il 6 dicembre 1898 dall'Ingegnere civico cavaliere Carlo Bisagno e adottato dal Consiglio comunale con deliberazioni 10 gennaio e 22 febbraio 1899, in aggiunta e modificazione del piano regolatore e di ampliamento della città dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane vigente per legge 20 giugno 1877, n. 3908.

Sono anche approvate le norme per l'esecuzione del nuovo piano adottate dal Consiglio comunale con deliberazioni 10 ottobre e 29 novembre 1901 allegate alla presente legge.

Un esemplare della planimetria vidimato dal ministro dei lavori pubblici sarà depositato nell'archivio di Stato.

Onorevole relatore, le norme di cui è parola in questo articolo, fanno parte integrante dell'articolo stesso?

Fasce, della Commissione. Sissignore, ed è per questo che è stato modificato l'articolo del Ministero.

Presidente. Si dia lettura delle norme che fanno parte integrante dell'articolo primo.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

NORME per l'esecuzione del piano regolatore e d'ampliamento dal lato orientale della città nella zona di territorio situata ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro approvate dal Consiglio comunale nelle sue adunanze del 10 ottobre e 29 novembre 1901.

Art. 1.

Saranno esclusivamente destinate alla fabbricazione quelle zone di terreno che sono graficamente indicate nel piano quali aree fabbricabili mediante figure regolari delimitate al perimetro da linee di color roseo e distinte all'interno con tratteggio.

I nuovi fabbricati od'edifici dovranno essere costrutti sulle aree fabbricabili segnate nel piano nel modo suindicato, ed avranno la loro fronte di stesa nel modo e forme ivi indicate, sia lungo le strade, piazze e giardini, sia lungo i distacchi e recinti di terreni destinati alla libera circolazione dell'area e della luce. Quando per avventura si volessero costruire fabbricati ed edifici all'indietro del lembo delle strade, piazze e giardini per profittare di qualche favorevole circostanza del suolo i proprietari e costruttori dovranno allineare il recinto che fronteggia il loro fabbricato od'edificio sui lembi suddetti mediante muro decorato o cancellata a libero prospetto, a giudizio del sindaco udite la Commissione edilizia, cosicchè i due fianchi della strada o piazza corrano sempre in direzione parallela a quella del loro asse, e le fronti dei fabbricati e degli edifici siano sempre paralleli e normali all'asse medesimo.

Le varianti di cui nel presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio comunale sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 2.

I proprietari e costruttori delle aree fabbricabili tracciate nel piano potranno intraprendere i lavori di costruzione dei fabbricati ed edifici relativi anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze, osservando per altro le norme tracciate nel piano medesimo, tanto per riguardo alla planimetria quanto per l'altimetria.

Di mano in mano che il Municipio procederà all'apertura delle strade, piazze e giardini contemplati nel progetto stabilirà definitivamente sul terreno tutti i capi saldi planimetrici ed altimetrici necessari per regolarne la sistemazione. E coloro che volessero costruire lungo le stesse dovranno rigorosamente uniformarvisi.

Art. 3.

I proprietari e costruttori di cui nei precedenti articoli non potranno chiedere al Municipio, durante il termine concesso alla esecuzione del piano approvato, l'apertura, costruzione e sistemazione delle strade, piazze e giardini sull'allineamento dei quali avessero intraprese delle costruzioni.

Quando si volesse da taluno costruire lungo le strade, piazze e giardini prima che il Municipio ne abbia deliberata l'apertura, in allora per tali costruzioni si osserveranno le norme altimetriche e planimetriche contemplate nel piano, senza però che il Municipio incorra alcuna responsabilità, e sia obbligato ad alcuna indennità nel caso in cui nell'esecuzione del piano e nello stabilimento dei relativi capi saldi sul terreno si riconoscano necessarie delle varianti.

Art. 4.

I proprietari o costruttori di fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, dovranno raccogliere in appositi pozzi o serbatoi impermeabili le materie ed acque immonde dei loro fabbricati ed edifici, sempre quando non possano essere direttamente immesse nelle fogne esistenti.

A misura che proseguiranno i lavori per l'attuazione del piano in discorso, il Municipio determinerà in quali condotti sotterranei lungo le strade, piazze e giardini pubblici i pozzi e serbatoi suddetti potranno comunicare.

Ove questa disposizione non sia compatibile colle circostanze locali, le materie ed acque sopradette dovranno essere guidate in appositi pozzi neri o serbatoi impermeabili muniti di sfioratoi di guisa che le acque riboccanti attraversino appositi filtri prima di affluire nei fossati, rivi, colatori e nei torrenti.

Questi pozzi neri o serbatoi impermeabili saranno costrutti giusta le norme che verranno stabilite dal sindaco sentita la Commissione edilizia e la Commissione sanitaria municipale.

Art. 5.

Se dopo l'espropriazione contemplata dall'art. 5 della legge di approvazione il terreno compreso negli scompartimenti non verrà destinato alla costruzione del fabbricato, dell'edificio o del villino con annesso giardino segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La divisione dei distacchi quando appartengono a più proprietari, sarà fatta con cancellata libera in ferro a libero prospetto. È vietato farla in muratura, in tavole od altro salvo che il Consiglio comunale a seconda dei casi, non stabilisca diversamente.

Art. 7.

Lungo le vie, piazze e giardini pubblici la chiusura dei distacchi fra i fabbricati, edifici e villini, sarà fatta una cancellata in ferro a libero prospetto, infissa in banchine o zoccoli in pietra, la cui altezza e forma saranno regolate dal Mu-

nicipio, osservate le prescrizioni dell'articolo 559 del Codice civile. Anche la chiusura dei recinti dei giardini annessi ai villini e di quelli entro i quali si trovano i vari fabbricati od edifici sarà formata con cancellate in ferro a libero prospetto; il tutto come sopra.

Art. 8.

All'effetto di mantenere la libera e diretta circolazione dell'aria e della luce, è vietata qualsivoglia costruzione nei giardini annessi ai villini, nei distacchi e nei recinti di cui negli art. 6 e 7 sopracitati, nonchè la costruzione di muri, tavolati o simili in contiguità delle cancellate od internamente a qualunque distanza dalle stesse.

Art. 9.

In quanto all'altezza dei fabbricati e degli edifici, ed alla presentazione dei disegni della loro fronte e lati, dei loro profili esterni e delle loro opere esteriori, i costruttori ed i proprietari si uniformeranno ai vigenti regolamenti.

Art. 10.

Qualora il proprietario di un'area fabbricabile voglia destinarla a villino o ad uso di giardino dovrà domandarne permissione al Consiglio comunale, il quale potrà accordarla prescrivendo i lavori opportuni perchè ciò abbia luogo senza ledere la bellezza delle strade, piazze e giardini.

Art. 11.

I proprietari dei fabbricati ed edifici compresi nel piano, confinanti o contigui, avranno, in conformità dei regolamenti edilizi, la facoltà di aprire

finestre dai lati dei fabbricati ed edifizî non prospicienti sulle pubbliche strade, piazze e giardini, di costruirvi balconi e di lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione da fissarsi a termini della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Art. 12.

Gli edifici erigendi alle spalle di piazza Tommaseo sulle aree situate a piedi della collina di S. Francesco d'Albaro e distinte nel piano colla lettera P. non potranno sopra elevarsi sul livello della strada o piazza oltre metri 15 misurati dal punto di queste corrispondenti all'asse della facciata dell'edificio stesso, fino al ciglio esterno della gronda del tetto.

È vietato di erigere altro piano superiormente al suindicato ciglio della gronda del tetto, e sarà obbligo di coprire l'edificio con tetto a falda orizzontale restando solo permessa la formazione di terrazzo.

Art. 13.

Gli scomparti dei terreni contigui ai nuovi edifici, destinati a distacchi od ai giardini, dovranno essere sistemati in modo che il loro suolo, attorno al fabbricato, sia elevato al livello della vicina strada pubblica, su cui questa fronteggia, attenendosi per detta sistemazione, ai livelli indicati dalle quote altimetriche di progetto segnate nel piano regolatore per ciascun scomparto.

Nel sottosuolo di questi scomparti di terreno destinati a distacchi o giardini, è vietata qualsiasi costruzione che sia fatta allo scopo di ricavare ambienti abitabili, ed è pure vietata qualsiasi costruzione edilizia nei terreni compresi nella delimitazione del piano regolatore e d'ampliamento, nei quali non sono segnate aree fabbricabili.

Art. 14.

Sarà impedita qualunque costruzione allorchè i proprietari o costruttori non si uniformino alle prescrizioni contenute negli articoli suddetti.

Art. 15.

Il Sindaco procederà contro i contravventori a norma della legge comunale e dei regolamenti edilizi in vigore, promuovendo la modificazione e la distruzione delle opere contrarie al presente regolamento.

Presidente. Metto a partito l'articolo 1° con le norme che ne fanno parte insieme integrante.

(È approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari dei beni in esso compresi, confinanti o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 3.

Se gli scompartimenti dei terreni destinati alla costruzione dei fabbricati od edifizî e dei contigui distacchi appartengano a due o più proprietari, e questi non siano d'accordo per la cessione delle rispettive quote di proprietà a persona che assuma l'obbligo di costruire o per la costruzione

in comune, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità uguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizione e di superficie e di parte stradale e concorreranno per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra essi.

Le stesse norme saranno applicate agli scompartimenti destinati alla fabbricazione dei villini e giardini annessi a ciascuno di essi, come sono indicati nel piano.

(È approvato).

Art. 4.

Dopo che il Municipio avrà aperto le strade o piazze in conformità del piano ed i proprietari di cui nel precedente articolo non abbiano usato del loro diritto entro un mese dal giorno in cui saranno stati costituiti in mora ad esercitarlo, il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari, a preferenza sempre di chi possederà negli scompartimenti indicati nell'articolo precedente la maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte secondo la diversità dei casi.

(È approvato).

Art. 5.

Il Comune potrà espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini quando colui al quale spetta di costruire non abbia, entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate nel piano, compiuti i lavori di costruzione.

(È approvato).

Art. 6.

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi fabbricati ed edifici, nonchè i terreni dei recinti nei quali non sono designate nuove costruzioni, dovranno, nell'interesse della libera circolazione dell'aria e della luce, essere coltivati a giardini.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro, mediante quelle indennità che di ragione.

(È approvato).

Art. 7.

Con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici potranno essere approvate le modificazioni di questo piano che fossero dal Municipio riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 8.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge con apposito regolamento deliberato dal Consiglio municipale di Genova ed approvato con Regio Decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, previo il

parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 9.

Rimane fermo, per l'esecuzione di questo piano, il termine assegnato dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1877, n. 3908.

(È approvato).

Presidente. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Discussione del disegno di legge « Concessione di un sussidio di lire 100,000 da parte dello Stato al comune di Scansano per esecuzione di opere pubbliche. »

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio di lire 100,000 da parte dello Stato al comune di Scansano per esecuzione di opere pubbliche.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a corrispondere al comune di Scansano un sussidio di lire 100,000 pagabili in cinque rate annue di lire 20,000 a cominciare dall'esercizio 1903-904 a titolo di compenso per i danni, derivati al Comune stesso dall'abolizione dell'estatatura della città di Grosseto, disposta con la legge 20 luglio 1897, n. 321.

Il sussidio sovra accennato deve essere impiegato nell'esecuzione di quelle opere pubbliche che saranno determinate dal Consiglio comunale di Scansano d'accordo col Governo ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dall'ufficio del Genio Civile di Grosseto per la parte di rispettiva competenza.

Il pagamento della prima rata si farà quando saranno iniziati i lavori sopra indicati. Le successive quattro rate si pagheranno man mano che saranno continuati i lavori e su certificati dell'ufficio del Genio Civile di Grosseto accertanti lo stato di avanzamento dei medesimi.

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

Discussione del disegno di legge relativo ad un tribunale arbitrale.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli arbitri stranieri di un tribunale arbitrale avente sede in territorio italiano delle immunità e franchigie diplomatiche contemplate nella convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899. (*Approvato dal Senato*).

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

Articolo unico.

Le immunità e le franchigie, che le leggi del Regno e gli usi diplomatici accordano ai rappresentanti delle Potenze accreditate in Italia, saranno estese ai membri stranieri di ciascun tribunale arbitrale composto secondo il capo II, titolo IV, della Convenzione conclusa nell'Aja il 29 luglio 1899.

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di franchigie postali e doganali agli uffici di informazioni in conformità dell'articolo 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di franchigie postali e doganali agli uffici d'informazioni in conformità dell'articolo 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 (*Approvato dal Senato*).

Ceriana-Maineri, segretario, legge:

Articolo unico.

Gli *Uffici d'informazioni* di cui è cenno all'articolo 14 del regolamento annesso alla Convenzione « concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre », stipulata all'Aja, tra le potenze intervenute alla Conferenza internazionale della pace, addì 29 luglio 1899 godono della franchigia postale.

Le lettere, i vaglia, i gruppi di danaro, come pure i pacchi postali, destinati ai prigionieri di guerra, o spediti da essi, sono esenti da ogni tassa postale, sia in arrivo, sia in partenza, sia in transito.

I doni e i soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, sono ammessi in franchigia da ogni diritto d'importazione, od altro qualsiasi, come pure dalle tasse di trasporto, sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di quest'articolo unico di legge.

Discussione del disegno di legge relativo alla clinica psichiatrica di Pavia.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Costruzione di un edificio per la clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia. »

Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana-Mayneri, segretario, legge:

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire duecentomila (L. 200,000) per la costruzione di un edificio in servizio della clinica psichiatrica presso la R. Università di Pavia.

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'uopo sarà stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 50,000 per quattro esercizi finanziari consecutivi a cominciare dall'anno 1902-903.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo secondo.

Chi l'approva sorga.

(*È approvato*).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questi otto disegni di legge approvati per alzata e seduta.

La seduta termina alle ore 10.45.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Vice-Direttore dell'Ufficio di Revisione